

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1 – FINALITA' E REQUISITI

Il Comune allo scopo di favorire la crescita socio economica del territorio e contribuire all'incremento dei livelli occupazionali può erogare contributi diretti a favorire il trasferimento nel territorio comunale, di nuovi insediamenti industriali/artigianali in aree a ciò deputate dallo strumento urbanistico

Avranno titolo ad usufruire del contributo le imprese che trasferiscono la propria sede operativa nel Comune, intendendosi per trasferimento sia l'insediamento in aree di nuova edificazione sia in immobili già esistenti destinati ad ospitare tale genere di attività.

Il Contributo non potrà comunque superare l'importo delle imposte e tasse di competenza comunale, dovute al Comune dai soggetti passivi dell'imposta ed aventi come oggetto, l'immobile sede della ditta beneficiaria.

Il contributo non potrà essere richiesto più di una volta dallo stesso beneficiario.

Art. 2 – AMMONTARE E DURATA

All'atto della approvazione del bilancio o nel corso dell'esercizio, viene determinato l'ammontare della somma stanziata per la erogazione di detti contributi.

Sulla base della somma stanziata, la Giunta potrà determinarne l'ammontare del singolo contributo sia in misura fissa e fino ad esaurimento dei fondi stanziati, sia la ripartizione in quote di uguale importo in base al numero delle domande pervenute.

Il contributo concesso sarà corrisposto:

- per dodicesimi di anno solare, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento della sede operativa della ditta e in ragione dell'effettivo periodo di permanenza nel Comune della stessa;
- per la durata di 3 anni;

Art. 3 . REQUISITI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso sarà liquidato ai beneficiari entro il 31.3 dell'anno successivo a quello di trasferimento della sede con le seguenti modalità:

- 1) che siano in posizione di regolarità, con riguardo alla ditta richiedente, con il pagamento delle imposte e tasse comunali (IMU, TASI, TARI, ecc.), delle tariffe di eventuali servizi comunali utilizzati, di eventuali sanzioni di competenza comunale;
- 2) non abbiano attivato procedure di licenziamento del personale nell'anno precedente quello della liquidazione del contributo, né siano in corso all'atto della liquidazione del contributo;
- 3) che, all'atto della liquidazione del contributo, abbiano ancora sede operativa nel territorio comunale per un periodo ininterrotto dalla data di trasferimento.

Art. 4 – MODALITÀ PRESENTAZIONE RICHIESTE E GRADUATORIA RICHIEDENTI

E' demandato alla Giunta l'approvazione del relativo Bando e la sua pubblicizzazione nonché lo schema di presentazione della domanda.

Alla Giunta è altresì demandato:

- L'approvazione della graduatoria dei richiedenti;
- La individuazione di criteri di priorità o preferenza nell'accoglimento delle domande, quali:
 1. Imprese che operino nel settore della *green economy*;
 2. Preferenza, in caso di contestualità della domanda, per l'impresa che dimostri un maggior livello di personale occupato.

In mancanza di criteri di priorità varrà il solo criterio cronologico di presentazione della domanda

Art. 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera che lo approva